



Comune di Pontida

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DETENZIONE DI CANI

Approvato con deliberazione di C.C. 10.03.2005 n. 8

IN VIGORE DALL'01.04.2005

Art. 1

Oggetto del regolamento

1) Il presente regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica ed a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza ed all'incolumità di chi le frequenta.

2) Il medesimo regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio di Pontida.

Art. 2

Principi di condotta

1) Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, anche nel caso di smarrimento.

2) Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.

Art. 3

Ambito d'applicazione e definizioni

1) Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salva diversa esplicita indicazione.

2) Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private, in particolare a quelle confinanti con le aree di cui al comma 1, come meglio specificato nell'articolo 8.

3) A titolo meramente esemplificativo, sono considerate aree pubbliche e/o di uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali entro il centro abitato, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e privati.

4) Ai sensi del presente regolamento, si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1.

Art. 4

Raccolta delle deiezioni solide

1) Sulle aree identificate al comma 3, dell'art. 3, gli accompagnatori sono tenuti:

- a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati;
- b) a fare uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori che devono essere immediatamente disponibili al seguito, possibilmente di materiale plastico impermeabile.

2) Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1, lettera a), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 oltre alla asportazione delle deiezioni solide sopra citate; qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide sarà ulteriormente soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

3) Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1, lettera b), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 180,00 ovvero, in alternativa su sua esplicita richiesta scritta, potrà provvedere alla pulizia di una zona di defecamento dei cani sita all'interno di una delle aree previste dall'art. 6.

4) Sono esclusi dalla presente normativa i cani che accompagnano soggetti i quali abbiano palesi problemi di deambulazione, determinati da anzianità (ultra75enni) e/o da evidenti handicap (non vedenti, patologie invalidanti).

Art. 5 Museruole e guinzagli

1) Sulle aree identificate al comma 1, dell'art. 3, gli accompagnatori sono sempre tenuti:

a) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio o muniti di idonea museruola;
b) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e muniti di idonea museruola qualora in tali aree vi sia grande affollamento come, per esempio, in occasione di mercati, fiere, feste ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

2) Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a metri 3 ovvero essere tenuto a una lunghezza superiore a metri 3 per quelli retrattili qualora siano presenti in loco persone od altri animali.

3) Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastore quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie.

4) I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico da una persona fisica; la stessa deve avere una corporatura commisurata alla mole dell'animale.

5) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 180,00.

6) Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1, lettera b), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

7) Chiunque viola le disposizioni previste al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 180,00.

8) Chiunque viola le disposizioni previste al comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 180,00.

9) Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate ed alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

Art. 6 Aree riservate

1) Possono essere istituite, su aree verdi pubbliche di proprietà comunale, "aree di sgambamento dei cani", nelle quali non vige l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, pur dovendo l'animale essere sempre sotto il controllo visivo dell'accompagnatore e munito di idonea museruola se nell'area sono presenti altri animali.

2) Dette aree devono essere segnalate e opportunamente recintate.

3) Nelle "aree di sgambamento dei cani" gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti dall'art. 4, ad eccezione di quelle specifiche zone, all'uopo

segnalate, destinate al defecamento dei cani e soggette a pulizia periodica da parte del Comune o di terzi convenzionati.

4) Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 180,00.

5) Chiunque viola le disposizioni previste al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma così come quantificata dal precedente art. 4; in alternativa, su sua esplicita richiesta scritta, potrà provvedere alla pulizia di una zona di defecamento dei cani individuata e segnalata dal Comune.

Art. 7

Tutela del patrimonio pubblico

1) E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile od immobile, di proprietà pubblica.

2) Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 180,00 fatta salva l'eventuale azione risarcitoria per il danno causato.

Art. 8

Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati

1) E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina. E' vietato detenere cani legati a catena per periodi di tempo superiori a 12 ore nell'arco della giornata.

2) E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.

3) I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica od una cancellata avente un'altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda.

4) La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile ed avere una consistenza ed una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.

5) L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata (almeno 8 volte la lunghezza dell'animale), oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.

6) Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.

7) In ogni caso, i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.

8) All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, ad eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e nella custodia di greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore, il tartufaro od il pastore devono potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.

9) Il responsabile del settore comunale competente, con specifica ordinanza, può ordinare l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato; il trasferimento coatto

dell'animale è effettuato presso il canile comunale imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso.

10) Chiunque viola le disposizioni previste ai comma 1, 2 e 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 a € 498,00.

11) Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 3, 4, 5 e 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00, fatta salva la possibilità di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità da parte del responsabile del settore comunale competente.

12) Chiunque viola le disposizioni previste al comma 8 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 9 Particolari situazioni

1) E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, nei negozi di generi alimentari, bar, ristoranti e pubblici esercizi in genere.

2) E' fatto obbligo al gestore o proprietario dei negozi sopra indicati e/o nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di segnalare all'ingresso del locale tale divieto.

3) E' vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.

4) E' vietato condurre animali al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.

5) Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 a € 498,00.

6) Chiunque viola le disposizioni previste al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 180,00.

7) Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 3 e 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 a € 498,00.

Art. 10 Tutele dall'aggressività esaltata dei cani

1) Per predeterminate razze canine od incroci con queste, individuate in apposito elenco, si applica -per la durata della sua validità- l'ordinanza del Ministero della Salute del 27.08.2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10.09.2004, ed in particolare:

a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 a € 498,00;

b) coloro che, nonostante il divieto, acquistino, possiedano, detengano od a qualunque titolo accompagnino anche uno solo dei cani soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 a € 498,00;

2) Nel caso rubricato alla lettera a) del comma 1 il responsabile del settore comunale competente dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando questo non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di sei mesi.

3) Nel caso rubricato alla lettera b) del comma 1 il responsabile del settore comunale competente dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario, possessore, detentore del medesimo fino a quando lo stesso non venga ritirato da persona a cui non ne è vietato l'acquisto, il possesso o la detenzione.

4) Le sanzioni previste al comma 7 dell'art. 5, ai commi 11 e 12 dell'art. 8, ai commi 5 (relativamente al divieto previsto dal comma 1) e 6 (relativamente al divieto del comma 3) dell'art. 9 sono pari ad € 83,00 nel minimo e ad € 498,00 nel massimo ogni qualvolta siano relative a cani individuati dall'ordinanza ministeriale prevista dal comma 1 del presente articolo.

Art. 11 **Normativa di rinvio**

1) Rimane salvo quanto previsto dalla Legge n. 281 del 14.08.1991, dalla Legge n. 189 del 20.07.2004, dalla Legge Regionale n. 30 dell'08.09.1987, dal regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 dell'08.02.1954, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 27.08.2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10.09.2004, dal codice Civile e da quello Penale nonché ogni altra normativa vigente in materia.

Art. 12 **Norme di chiusura**

1) La fuga di un cane deve essere segnalata, anche a mezzo telefono, fax o e-mail, entro 24 ore dal momento in cui ci si accorge della scomparsa, all'Ufficio di Polizia Locale del Comune.

2) Solo compiendo la segnalazione di cui al comma 1, prima che il cane sia catturato, il proprietario e/o detentore/accompagnatore del cane potrà beneficiare dell'istituto del "caso fortuito", che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per avere lasciato vagare l'animale in violazione del disposto del comma 4 dell'art. 5, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell'arco dell'anno (per il medesimo cane), si applica anche il malgoverno di animali (art. 672 del c.p., attualmente sanzionato amministrativamente); rimangono impregiudicati i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.

3) La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini al servizio accalappiacani comunale per la cattura degli stessi.

4) Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario.

5) L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata all'Ufficio di Polizia Locale del Comune, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale ed alle Guardie Ecologiche Volontarie della Comunità Montana Val San Martino munite della qualifica di Guardia Giurata con decreto della Prefettura. Decorso 1 anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni 2 anni, gli addetti della Polizia Locale ne verificano l'applicazione e propongono le eventuali modificazioni e/o integrazioni, valutate anche le segnalazioni pervenute da parte dei cittadini. Nello specifico, gli addetti della Polizia Locale effettuano periodicamente dei sopralluoghi a campione, per verificare il rispetto del presente Regolamento, presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.

6) I proventi delle sanzioni previste dal presente regolamento sono introitati dal Comune.

7) Le norme del presente regolamento non trovano applicazione nell'ambito di manifestazioni sportive e/o di spettacolo canine, limitatamente all'area autorizzata dal Comune per lo svolgimento.

Art. 13

Norme transitorie

1) Coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini od altre aree private all'aperto devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 8 entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi.

2) In deroga a quanto previsto al comma 1, coloro che risultano -alla data d'approvazione del presente regolamento- proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini od altre aree private all'aperto possono non adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 8 assumendosi una presunzione di responsabilità per malgoverno di animali nel caso di fuga del cane non avendo applicato tutte le cautele del caso, fatta salva la possibilità per il Comune di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.

3) In ogni caso coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani individuati nell'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 10 devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 8 entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'ordinanza precitata, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza comunale per singoli casi.

4) Coloro che dopo l'entrata in vigore del presente regolamento acquistino o detengano un cane devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 8 prima che il cane sia acquistato o detenuto.

Art. 14

Entrata in vigore

1) Il presente regolamento entra in vigore dal 1° giorno del mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale.